



**vai alla scheda  
del libro**

Salvatore Lombardo



**l'autore**

# SUBAPPALTO

## nell'esecuzione dei lavori pubblici

Aggiornato:

D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

D.L. 21 maggio 2025, n. 73, conv. L. 18 luglio 2025, n. 105

Documenti di gara – Requisiti di qualificazione – Iscrizione nella white list – Autorizzazione – Contratto – Subappalto necessario o qualificabile – Forniture con posa in opera e noli a caldo – Forniture o servizi non configurabili come subappalto – Sub-contratti – Sanzioni penali – Consegna dei lavori – Risoluzione del contratto – Accettazione dei materiali e delle lavorazioni – Contabilità – Pagamenti – Clausola revisione prezzi – Responsabilità solidale – Adempimenti sicurezza cantieri – Controllo della stazione appaltante – Certificato di esecuzione lavori (CEL) – Modulistica – Giurisprudenza – Pareri ANAC – Pareri MIT

**1ª Edizione**



DOWNLOAD

modulistica scaricabile

 **EPC**  
EDITORE

## Come scaricare i contenuti digitali

### 1. accedi alla sezione **My EPC**

nel sito [www.epc.it](http://www.epc.it) (inserisci le credenziali utilizzate per l'acquisto o effettua una nuova registrazione)



### 2. attiva il tuo **contenuto digitale**

- a) entra nella sezione **Contenuti digitali** cliccando su **I tuoi contenuti digitali**
- b) inserisci il **codice etichetta** che si trova *in fondo a questa pagina* e premi **Attiva**
- c) ne **La mia libreria** saranno attivi i contenuti predisposti per te, clicca su **Vedi contenuti** per visualizzarli o scaricarli

*etichetta sul volume cartaceo*

**codice etichetta**



Per informazioni e chiarimenti

Servizio assistenza 06 33245273 - [tecnico@epc.it](mailto:tecnico@epc.it)

## ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Salvatore Lombardo

# SUBAPPALTO

## nell'esecuzione dei lavori pubblici

---

Aggiornato:

D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

D.L. 21 maggio 2025, n. 73, conv. L. 18 luglio 2025, n. 105

---

Documenti di gara – Requisiti di qualificazione – Iscrizione nella white list – Autorizzazione – Contratto – Subappalto necessario o qualificabile – Forniture con posa in opera e noli a caldo – Forniture o servizi non configurabili come subappalto – Sub-contratti – Sanzioni penali – Consegna dei lavori – Risoluzione del contratto – Accettazione dei materiali e delle lavorazioni – Contabilità – Pagamenti – Clausola revisione prezzi – Responsabilità solidale – Adempimenti sicurezza cantieri – Controllo della stazione appaltante – Certificato di esecuzione lavori (CEL) – Modulistica – Giurisprudenza – Pareri ANAC – Pareri MIT

**1<sup>a</sup> Edizione**



SUBAPPALTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI  
ISBN: 978-88-9288-404-5

---

Copyright © 2026 EPC S.r.l. Socio Unico  
Via Clauzetto, 12 – 00188 Roma – [www.epc.it](http://www.epc.it)  
Servizio clienti: Tel. 06 33245271/277 – [clienti@epc.it](mailto:clienti@epc.it)  
Redazione: Tel. 06 33245264/205

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione o trasmissione in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), i diritti di noleggio e di prestito, sono riservati per tutti i Paesi.

L'Editore si dichiara pienamente disponibile a soddisfare eventuali oneri derivanti da diritti di riproduzione del materiale protetto dai diritti d'autore, di cui non sia stato possibile reperire gli aventi diritto. Ci scusiamo per eventuali omissioni e saremo lieti di inserire gli opportuni riconoscimenti nelle edizioni successive.

L'Editore declina ogni responsabilità per eventuali errori, refusi o inesattezze nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni presenti nel volume, pur curato con la massima diligenza e attenzione.

---



Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiornamenti di questo volume.

Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:

<https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Subappalto-nell%e2%80%99esecuzione-dei-lavori-pubblici/5688>

# INDICE

<b>Introduzione</b> .....	15
<b>CAPITOLO 1</b>	
<b>Il subappalto</b> .....	17
<b>1.1. Generalità</b> .....	17
<b>1.2. Le novità</b> .....	17
<b>1.3. Le indicazioni nei documenti di gara delle opere subappaltabili</b> .....	18
1.3.1. La decisione di contrarre .....	18
1.3.2. Le prestazioni o le lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario.....	18
1.3.3. Le prestazioni o le lavorazioni oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).....	19
1.3.4. Gli impegni dell'operatore economico .....	19
1.3.4.1. L'indicazione dei costi della manodopera.....	20
1.3.5. Giurisprudenza .....	21
1.3.6. Pareri MIT .....	23
1.3.7. Pareri ANAC.....	25
<b>1.4. Le categorie di forniture o di servizi non configurabili come subappalto</b> .....	26
1.4.1. Generalità .....	26
1.4.2. I casi specifici.....	26
1.4.2.1. Il lavoratore autonomo .....	27
1.4.3. Giurisprudenza .....	27
1.4.4. Pareri del MIT .....	31
1.4.5. Pareri ANAC.....	33
<b>1.5. Il subappalto di forniture con posa in opera e di noli a caldo</b> .....	34
1.5.1. Il cosiddetto nolo a caldo.....	34
1.5.2. Le differenze tra nolo a caldo e nolo a freddo .....	35
1.5.3. Le condizioni per il subappalto.....	35
1.5.3.1. I pareri dell'ANAC .....	36
1.5.3.2. Un caso concreto.....	36
1.5.4. La quota minima riservata a favore delle piccole e medie imprese .....	39

SUBAPPALTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

1.5.4.1. Le criticità riscontrate.....	39
1.5.5. Giurisprudenza .....	40
1.5.6. Pareri del MIT .....	42
1.5.7. Pareri ANAC.....	43
<b>1.6. I sub-contratti .....</b>	<b>43</b>
1.6.1. Generalità .....	43
1.6.2. La comunicazione alla stazione appaltante .....	44
<i>Modello 1.1. Comunicazione di subaffidamento, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 .....</i>	<i>44</i>
<i>Modello 1.2. Comunicazione di subaffidamento, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 .....</i>	<i>46</i>
<i>Modello 1.3. Comunicazione di subaffidamento, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 .....</i>	<i>47</i>
1.6.2.1. Le istruzioni INAIL per la comunicazione dei subcontratti relativi ad appalti...	49
1.6.2.1.1. Le verifiche istruttorie.....	49
1.6.2.1.2. La documentazione da trasmettere .....	50
1.6.3. L'obbligo della clausola di revisione di prezzi .....	50
1.6.4. Le comunicazioni di eventuali modifiche .....	50
1.6.5. Pareri MIT .....	51

**CAPITOLO 2**

<b>Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione .....</b>	<b>53</b>
<b>2.1. I requisiti per l'affidamento in subappalto.....</b>	<b>53</b>
<b>2.2. L'Anagrafe antimafia .....</b>	<b>53</b>
2.2.1. Requisiti previsti dalla normativa vigente.....	54
2.2.2. Giurisprudenza .....	54
2.2.3. Pareri MIT .....	55
<b>2.3. I requisiti in materia di qualificazione.....</b>	<b>56</b>
2.3.1. Generalità .....	56
2.3.2. I requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti .....	56
2.3.3. I certificati relativi alle prestazioni oggetto di subappalto eseguite .....	57
2.3.3.1. Il rilascio da parte della stazione appaltante .....	57
2.3.3.1.1. Le difficoltà ai fini della qualificazione .....	57
2.3.3.1.2. La disciplina transitoria per i contratti in corso .....	58
2.3.3.2. I lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice.....	58
2.3.3.3. I lavori affidati a terzi dal contraente generale.....	59
2.3.3.4. I criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi .....	59
2.3.3.5. L'emissione del certificato di esecuzione lavori in caso di subappalto.....	59
2.3.3.6. La trasmissione all'ANAC.....	60
2.3.3.7. Giurisprudenza.....	61

INDICE

2.3.4.	I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del singolo concorrente .....	62
2.3.4.1.	Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto.....	62
2.3.4.2.	L'affidamento in subappalto delle categorie specializzate .....	62
2.3.4.3.	L'aggregazione delle categorie lavori scorporabili di importo non superiore al 10%, .....	64
2.3.4.4.	Giurisprudenza.....	64
2.3.4.5.	Pareri MIT.....	65
2.3.4.6.	Pareri ANAC .....	68
2.3.5.	La white list .....	68
2.3.5.1.	Generalità .....	68
2.3.5.2.	Le prescrizioni normative .....	68
2.3.5.3.	Le cause automatiche di esclusione .....	69
2.3.5.4.	Alcuni casi esaminati dall'ANAC.....	70
2.3.5.4.1.	Gli effetti della mancata iscrizione nelle white list .....	70
2.3.5.4.2.	L'iscrizione obbligatoria per la gestione di servizi socioassistenziale e lo smaltimento dei rifiuti .....	71
2.3.5.4.3.	Le prescrizioni del bando di gara e gli affidamenti in subappalto .....	72
2.3.5.5.	Giurisprudenza.....	74
2.3.5.6.	Pareri MIT.....	78
2.3.5.7.	Pareri ANAC .....	78
<b>2.4.</b>	<b>L'avvalimento.....</b>	<b>79</b>
2.4.1.	Il contratto di avvalimento.....	79
2.4.2.	Il caso di requisiti non trasferibili e il ricorso al subappalto .....	79
2.4.3.	Le dichiarazioni e gli allegati.....	79
2.4.4.	Le responsabilità solidale .....	80
2.4.5.	Le verifiche della stazione appaltante.....	80
2.4.5.1.	Un caso di avvalimento conforme alle norme del Codice.....	81
2.4.6.	La non ammissione per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali .....	83
2.4.7.	La facoltà delle stazioni appaltante nei documenti di gara per le opere cosiddette superspecialistiche.....	85
2.4.8.	Le limitazioni nei casi di miglioramento dell'offerta .....	85
2.4.9.	Giurisprudenza .....	85
2.4.10.	Pareri MIT .....	86
2.4.11.	Pareri ANAC.....	86
<b>2.5.</b>	<b>Il subappalto necessario o qualificante .....</b>	<b>86</b>
2.5.1.	Generalità .....	86
2.5.2.	Definizione .....	86
2.5.3.	La vigenza subappalto necessario secondo il parere del MIT .....	88
2.5.4.	La differenza con il subappalto ordinario.....	88
2.5.5.	La differenza tra subappalto necessario ed avvalimento.....	88
2.5.6.	La dichiarazione espressa nella domanda di partecipazione .....	89

SUBAPPALTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

2.5.7. Un caso di modalità di dichiarazione del subappalto necessario .....	90
2.5.8. Giurisprudenza .....	93
2.5.9. Pareri ANAC .....	102
2.5.10. Parere MIT .....	102
<b>2.6. I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici .....</b>	<b>102</b>
2.6.1. Generalità .....	102
2.6.2. Le limitazioni della stazione appaltante .....	103
2.6.3. Il mandato .....	103
2.6.4. La responsabilità solidale .....	104
2.6.5. La facoltà della stazione di richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti .....	104
2.6.6. L'ammissione degli imprenditori partecipanti al raggruppamento .....	104
2.6.7. La possibilità di raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando .....	105
2.6.8. L'esclusione della partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del partecipante al raggruppamento .....	105
2.6.9. Il divieto dell'associazione in partecipazione e le conseguenze per l'inosservanza .....	105
2.6.10. Il recesso del partecipante al raggruppamento .....	105
2.6.11. La facoltà dell'operatore economico .....	106
2.6.12. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete .....	106
2.6.13. Pareri MIT .....	106
<b>2.7. I consorzi non necessari .....</b>	<b>106</b>
2.7.1. Le condizioni per l'avvalimento .....	107
2.7.2. Il rilascio o il rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA .....	107
2.7.3. I lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. I lavori affidati a terzi dal contraente generale .....	108
2.7.4. I criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi .....	109
2.7.5. I requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti .....	110
2.7.6. Le società tra concorrenti riuniti o consorziati .....	111
2.7.7. I consorzi stabili .....	111
2.7.8. Pareri MIT .....	111
<b>2.8. Il contraente generale .....</b>	<b>112</b>
2.8.1. Generalità .....	112
2.8.2. Le prestazioni tipiche cui è tenuto l'operatore economico .....	112
2.8.3. Le previsioni afferenti agli elementi "accidentali" del contratto .....	113
2.8.4. Gli obblighi dell'ente concedente .....	113
2.8.5. I contenuti del bando di gara e del contratto .....	113
2.8.6. Le modifiche del progetto .....	113
2.8.7. La comunicazione da parte dell'operatore economico delle varianti del progetto .....	113
2.8.8. La facoltà di eseguire prestazioni dedotte in obbligazione .....	114
2.8.9. La responsabilità per l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni .....	114

INDICE

2.8.10. L'esecuzione delle prestazioni intellettuali anche affidate a terzi.....	114
2.8.11. La quota di valore dell'opera che deve essere realizzata con anticipazione di risorse del contraente generale .....	114
2.8.12. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale .....	115
2.8.13. I poteri di vigilanza dell'ente concedente .....	115
<b>2.9. Il subappalto nella concessione.....</b>	<b>115</b>
<b>CAPITOLO 3</b>	
<b>L'autorizzazione al subappalto .....</b>	<b>117</b>
<b>3.1. La presentazione dell'istanza e il deposito del contratto.....</b>	<b>117</b>
<i>Modello 3.1. Richiesta di autorizzazione al subappalto (art. 119, comma 2, Codice) .....</i>	<i>118</i>
3.1.1. Le istruzioni INAIL per la presentazione delle istanze di autorizzazione .....	119
3.1.2. L'acquisizione d'ufficio del DURC .....	124
3.1.3. La nuova autorizzazione integrativa per variazioni o incremento dell'importo .....	124
3.1.4. La sostituzione del subappaltatore.....	124
3.1.5. La comunicazione dei sub-contratti alla stazione appaltante .....	125
3.1.6. I pareri di precontenzioso e di legittimazione ad agire dell'ANAC.....	125
3.1.6.1. Generalità.....	125
3.1.6.2. La legittimazione ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi e degli atti generali.....	125
3.1.6.3. I regolamenti pubblicati.....	126
3.1.6.4. Il regolamento in materia di precontenzioso .....	126
3.1.6.4.1. La trasmissione del parere alla stazione appaltante.....	126
3.1.6.4.2. L'adeguamento al parere .....	127
3.1.6.4.3. La proposizione del ricorso .....	127
3.1.6.4.4. L'impugnazione del parere .....	127
3.1.6.4.5. Il riesame del parere .....	127
3.1.6.5. Le considerazioni del Consiglio di Stato .....	128
3.1.6.6. Gli elementi di continuità con l'art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016.....	128
<b>3.2. I termini per il rilascio e il silenzio assenso.....</b>	<b>129</b>
3.2.1. I chiarimenti del MIT.....	129
3.2.2. Il rilascio dell'autorizzazione per i subappalti o i cottimi di importo minore del 2% dell'ammontare dei lavori o di valore inferiore ai 100.000 euro .....	130
3.2.3. Il diniego e l'integrazione della documentazione .....	130
<b>3.3. La comunicazione dell'avvenuto rilascio di autorizzazione al subappalto.....</b>	<b>130</b>
<i>Modello 3.2. Schema di delibera di autorizzazione al subappalto .....</i>	<i>131</i>
<i>Modello 3.3. Schema di determinazione di autorizzazione al subappalto .....</i>	<i>132</i>
<i>Modello 3.4. Comunicazione del rilascio dell'autorizzazione al subappalto con adempimenti successivi.....</i>	<i>134</i>

SUBAPPALTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

<b>3.4. La comunicazione al coordinatore per l'esecuzione dei lavori</b> .....	135
<i>Modello 3.5. Comunicazione al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell'autorizzazione al subappalto</i> .....	136
<b>3.5. Il rispetto del contratto collettivo nazionale e territoriale del trattamento economico dei lavoratori</b> .....	136
3.5.1. Gli obblighi per l'affidatario.....	136
3.5.1.1. Le indicazioni nei documenti di gara o decisioni a contrarre.....	137
3.5.1.2. Il caso di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie .....	137
3.5.1.3. L'acquisizione della dichiarazione di impegno dell'esecutore.....	137
3.5.1.4. Il comportamento della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva.....	138
3.5.2. L'obbligo per il subappaltatore degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.....	138
3.5.3. La responsabilità solidale per i danni ai lavoratori.....	139
3.5.4. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali .....	139
<b>3.6. Giurisprudenza</b> .....	139
<b>3.7. Pareri MIT</b> .....	142
<b>3.8. Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico</b> .....	143
3.8.1. Vantaggi per la stazione appaltante .....	143
3.8.2. L'utilizzo del FVOE.....	144
3.8.3. La verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali .....	144
3.8.4. La verifica della documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e dei requisiti da verificare in capo all'aggiudicatario o in fase di esecuzione.....	145
3.8.5. Le sanzioni.....	146
 <b>CAPITOLO 4</b>	
<b>Il contratto di subappalto</b> .....	147
<b>4.1. Generalità</b> .....	147
<b>4.2. Le differenze con il contratto principale</b> .....	147
<b>4.3. L'autonomia del contratto principale</b> .....	148
4.3.1. I contenuti.....	148
<i>Modello 4.1. Contratto di subappalto</i> .....	149
<b>4.4. L'obbligo della clausola di revisione di prezzi</b> .....	157
<b>4.5. La cauzione per il puntuale adempimento</b> .....	158
<b>4.6. La clausola sospensiva</b> .....	158
<b>4.7. La trasmissione alla stazione appaltante</b> .....	158
<b>4.8. L'indicazione e il pagamento dei costi della sicurezza</b> .....	159

<b>4.9. La validità del contratto di subappalto nel caso specifico delle opere subappaltate eccedenti la quantità autorizzata .....</b>	159
<b>4.10. Lo scioglimento del contratto per dichiarazione di fallimento del subappaltatore .....</b>	161
<b>4.11. Giurisprudenza.....</b>	162
<b>4.12. Pareri MIT .....</b>	166

## CAPITOLO 5

<b>Il controllo della stazione appaltante .....</b>	169
<b>5.1. Generalità .....</b>	169
<b>5.2. I soggetti pubblici coinvolti .....</b>	170
<b>5.3. L'accordo di collaborazione .....</b>	170
5.3.1. Generalità .....	170
5.3.2. Lo schema di accordo .....	171
5.3.2.1. Definizione.....	171
5.3.2.2. Le parti dell'accordo e i soggetti della collaborazione.....	171
5.3.2.2.1. L'invito all'accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati .....	172
5.3.2.2.2. I soggetti dell'esecuzione dell'accordo .....	172
5.3.2.3. La struttura e i contenuti dell'accordo di collaborazione .....	172
5.3.2.3.1. Gli obiettivi principali e collaterali.....	172
5.3.2.3.2. Le premialità .....	173
5.3.2.3.3. Lo scioglimento.....	173
5.3.2.4. Il sistema di risoluzione alternativa delle controversie .....	173
<b>5.4. Il responsabile unico del progetto .....</b>	174
5.4.1. Le novità.....	174
5.4.2. La specifica formazione professionale.....	174
5.4.3. I compiti e le facoltà .....	174
5.4.4. I compiti nelle fasi esecutive .....	175
5.4.5. La relazione di sostenibilità dell'opera. ....	176
<b>5.5. L'ufficio di direzione dei lavori .....</b>	177
5.5.1. Generalità .....	177
5.5.2. L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori .....	178
5.5.3. I rapporti con il responsabile del progetto .....	178
5.5.3.1. Gli adempimenti del direttore dei lavori.....	179
5.5.3.2. I rapporti con la stazione appaltante.....	181
5.5.3.3. La presenza giornaliera in cantiere .....	181
5.5.4. Gli altri componenti dell'ufficio di direzione lavori .....	182
5.5.4.1. Generalità.....	182
5.5.4.2. I compiti degli ispettori di cantiere .....	182

5.5.4.3. I compiti dei direttori operativi.....	183
<b>5.6. Il Servizio per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere .....</b>	<b>183</b>
 <b>CAPITOLO 6</b>	
<b>Gli aspetti esecutivi .....</b>	<b>185</b>
<b>6.1. La trasmissione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e alla Cassa Edile .....</b>	<b>185</b>
<b>6.2. La tabella informativa del cantiere.....</b>	<b>185</b>
<i>Modello 6.1. Schema di tabella di cantiere.....</i>	<i>186</i>
<b>6.3. Gli adempimenti in materia di sicurezza cantieri .....</b>	<b>187</b>
6.3.1. Il piano operativo di sicurezza .....	188
6.3.1.1. I soggetti obbligati ed esclusi dall'obbligo .....	189
6.3.1.2. Il POS delle imprese subappaltatrici .....	189
6.3.1.3. Le differenze tra il POS e il PSC .....	189
6.3.1.4. I soggetti ai quali deve essere trasmesso il POS.....	189
<i>Modello 6.2. Trasmissione da parte dell'impresa affidataria di copia proprio POS prima dell'inizio dei lavori al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008) .....</i>	<i>190</i>
6.3.1.5. La verifica dell'idoneità del POS e gli atti consequenziali.....	190
6.3.1.6. L'aggiornamento del POS.....	191
6.3.2. La tessera di riconoscimento per i lavoratori.....	191
6.3.3. Le sanzioni penali e pecuniarie .....	191
6.3.4. La sospensione dell'attività imprenditoriale.....	192
6.3.5. Giurisprudenza .....	192
<b>6.4. La consegna dei lavori subappaltati .....</b>	<b>194</b>
6.4.1. Il verbale di consegna .....	194
6.4.2. Il divieto di apportare variazioni ai lavori subappaltati .....	195
6.4.3. Giurisprudenza .....	195
<b>6.5. La contabilità dei lavori .....</b>	<b>196</b>
6.5.1. Generalità .....	196
6.5.2. L'accettazione dei materiali .....	196
6.5.2.1. La responsabilità del direttore dei lavori .....	196
6.5.2.2. L'accettazione dei materiali forniti e posti in opera dal subappaltatore.....	197
6.5.2.3. I difetti di costruzione .....	197
6.5.3. Le misurazioni dei lavori subappaltati.....	198
6.5.3.1. L'intervento del subappaltatore alle misurazioni.....	198
6.5.3.2. Il verbale di misurazione dei lavori eseguiti .....	198
<i>Modello 6.3. Verbale di misurazione dei lavori eseguiti in subappalto (art. 12, comma 11, Allegato II.14).....</i>	<i>199</i>
6.5.4. Lo stato di avanzamento dei lavori .....	200

INDICE

<b>6.6. Le modalità di pagamento al subappaltatore .....</b>	<b>200</b>
6.6.1. L'acquisizione d'ufficio del DURC .....	200
6.6.2. Le condizioni per il pagamento diretto .....	201
<i>Modello 6.4. Richiesta di pagamento diretto al subappaltatore .....</i>	<i>203</i>
6.6.3. Il pagamento dei costi della sicurezza .....	204
6.6.3.1. La responsabilità solidale in materia di sicurezza del lavoro.....	205
6.6.4. La tracciabilità dei pagamenti .....	205
6.6.4.1. Gli adempimenti principali .....	205
6.6.4.2. Gli adempimenti nei subappalti e nei subcontratti .....	206
6.6.4.3. Gli ulteriori chiarimenti .....	208
6.6.5. Il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente .....	211
6.6.6. Il certificato di sussistenza dei requisiti per le imprese appaltatrici (art. 17-bis D.Lgs. 241/1997) .....	212
6.6.7. Le violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali .....	212
6.6.7.1. Le cause di esclusione degli operatori economici .....	212
6.6.7.2. Le violazioni e i mezzi di prova .....	213
6.6.7.3. La violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse .....	213
6.6.7.4. La gravità della violazione e il caso di subappalto .....	214
6.6.7.5. L'accertamento definitivi della violazione.....	214
6.6.8. L'accesso agli atti .....	214
6.6.9. Il pagamento ai subcontraenti .....	214
6.6.10. Giurisprudenza .....	215
6.6.10.1. Accesso agli atti .....	220
6.6.11. Pareri MIT .....	221

**CAPITOLO 7**

<b>Il subappalto senza autorizzazione.....</b>	<b>227</b>
<b>7.1. Le sanzioni per il subappalto senza autorizzazione .....</b>	<b>227</b>
7.1.1. Generalità .....	227
7.1.2. La nullità del contratto .....	227
7.1.3. La sospensione dei pagamenti .....	228
7.1.4. Le responsabilità dell'ufficio della direzione dei lavori .....	228
7.1.5. Giurisprudenza .....	228
<b>7.2. La risoluzione del contratto.....</b>	<b>232</b>
7.2.1. Generalità .....	232
7.2.2. Il quadro normativo .....	233
7.2.3. La risoluzione facoltativa in caso subappalto non autorizzato .....	234
7.2.4. Il parere obbligatorio del Collegio Consultivo Tecnico.....	234
7.2.5. La risoluzione obbligatoria.....	235

SUBAPPALTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

7.2.5.1. La risoluzione dei contratti per intervenuto provvedimento definitivo di misure di prevenzione o provvedimento definitivo di condanna .....	235
<i>Modello 7.1. Proposta per la risoluzione del contratto per intervenuto un provvedimento definitivo di misure di prevenzione (art. 122, comma 2, lett. b), Codice) .....</i>	236
7.2.5.2. La risoluzione per decadenza dell'attestazione di qualificazione .....	236
<i>Modello 7.2. Proposta di risoluzione per la decadenza dell'attestazione di qualificazione (art. 122, comma 2, lett. a), Codice) ....</i>	236
7.2.6. La risoluzione condizionata.....	237
7.2.6.1. La risoluzione del contratto per grave inadempimento .....	237
<i>Modello 7.3. Proposta della risoluzione del contratto per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (art. 122, comma 3, Codice) .....</i>	238
7.2.6.1.1. La relazione particolareggiata del direttore di lavori .....	239
<i>Modello 7.4. Relazione particolareggiata sui gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (art. 10, comma 1, Codice, Allegato II.14) .....</i>	239
7.2.6.1.2. La contestazione degli addebiti .....	240
<i>Modello 7.5. Istruzione che invita il direttore dei lavori a formulare le contestazioni all'appaltatore (art. 10, comma 2, Codice, Allegato II.14) .....</i>	240
<i>Modello 7.6. Verbale di contestazione degli addebiti (art. 10, comma 3, Codice, Allegato II.14) .....</i>	241
7.2.6.1.3. L'esito del contraddittorio.....	242
 <b>Elenco modulistica da scaricare.....</b>	 243

# Introduzione

L'art. 119 del Codice dei contratti definisce subappalto il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, *con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore*. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Il concetto di attività "ovunque espletato" non è stato meglio chiarito dal legislatore, si potrebbe ritenere in qualsiasi ambito del cantiere ed anche al di fuori di esso. Il legislatore ha aggiunto un inciso al primo periodo per precisare le caratteristiche distintive del contratto di subappalto rispetto ad altri contratti, indicando la necessità che l'organizzazione dei mezzi e i rischi siano a carico del subappaltatore.

La disposizione dell'art. 119 ricalca l'art. 105 del previgente Codice e in particolare quanto alla soppressione dei limiti quantitativi al subappalto ed al rispetto da parte del subappaltatore dell'obbligo di indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori in fase di aggiudicazione e di offerta.

Il legislatore ha mantenuto, coordinandole anche con quanto previsto dall'art. 11 dello stesso Codice in tema di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali, la disciplina delle tutele economiche e normative dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore e la responsabilità solidale dell'affidatario con il subappaltatore in merito agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico delle novità normative, l'art. 119 del nuovo Codice non prevede:

- le limitazioni percentuali per il ricorso al subappalto (comma 2);
- il divieto per i soggetti partecipanti alla procedura di affidamento di divenire subappaltatori dell'aggiudicatario;
- l'obbligo di indicazione, in sede di offerta, di una terna di subappaltatori;
- l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- il divieto del subappalto "a cascata" o di ulteriore subappalto (comma 17);
- il ribasso non superiore a 20% delle prestazioni affidate in subappalto (comma 12).

La stazione appaltante ha facoltà di indicare nei documenti di gara le lavorazioni o le prestazioni:

- che devono necessariamente essere eseguite dall'aggiudicatario (comma 2);
- che non possono formare oggetto di subappalto "a cascata" o di ulteriore subappalto (comma 17).

Il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o le parti di servizi e di forniture che intende subappaltare (comma 4, lett. c).

L'affidatario con riferimento al comma 1, secondo periodo dell'art. 119, non può:

- cedere l'integrale esecuzione delle lavorazioni o delle prestazioni;
- affidare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Da ultimo, il decreto correttivo D.Lgs. n. 209/2024, all'art. 119, comma 2, ha introdotto disposizioni facoltative a favore delle piccole e medie imprese come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 al Codice.

Il legislatore con tali limitazioni vuole prevenire il comportamento da prestanome dell'affidatario.

## CAPITOLO 1

# Il subappalto

### 1.1. Generalità

Il comma 2, primo periodo dell'art. 119 del Codice dei contratti definisce subappalto il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, *con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore*. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Il concetto di attività "ovunque espletato" non è stato meglio chiarito dal legislatore, si potrebbe ritenere in qualsiasi ambito del cantiere ed anche al di fuori di esso. Il legislatore ha aggiunto un inciso al primo periodo per precisare le caratteristiche distintive del contratto di subappalto rispetto ad altri contratti, indicando la necessità che l'organizzazione dei mezzi e i rischi siano a carico del subappaltatore.

La disposizione dell'art. 119 ricalca l'art. 105 del previgente Codice come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, e dall'art. 10 della Legge n. 231/2021, in particolare quanto alla soppressione dei limiti quantitativi al subappalto ed al rispetto da parte del subappaltatore dell'obbligo di indicare una terna di nominativi di subappaltatori in fase di aggiudicazione e di offerta.

Il legislatore ha mantenuto, coordinandole anche con quanto previsto dall'art. 11 dello stesso Codice in tema di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali, la disciplina delle tutele economiche e normative dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore e la responsabilità solidale dell'affidatario con il subappaltatore in merito agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### 1.2. Le novità

Nello specifico delle novità normative, l'art. 119 del nuovo Codice non prevede:

- le limitazioni percentuali per il ricorso al subappalto (comma 2);
- il divieto per i soggetti partecipanti alla procedura di affidamento di divenire subappaltatori dell'aggiudicatario;
- l'obbligo di indicazione, in sede di offerta, di una terna di subappaltatori;
- l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- il divieto del subappalto "a cascata" o di ulteriore subappalto (comma 17);
- il ribasso non superiore a 20% delle prestazioni affidate in subappalto (comma 12).

La stazione appaltante ha facoltà di indicare nei documenti di gara le lavorazioni o le prestazioni:

- che devono necessariamente essere eseguite dall'aggiudicatario (comma 2);
- che non possono formare oggetto di subappalto "a cascata" o di ulteriore subappalto (comma 17).

Il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o le parti di servizi e di forniture che intende subappaltare (comma 4, lett. c).

L'affidatario con riferimento al comma 1, secondo periodo dell'art. 119, non può:

- cedere l'integrale esecuzione delle lavorazioni o delle prestazioni;
- affidare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il legislatore con tali limitazioni vuole prevenire il comportamento da prestanome dell'affidatario.

### **1.3. Le indicazioni nei documenti di gara delle opere subappaltabili**

#### *1.3.1. La decisione di contrarre*

L'art. 17, comma 1 del Codice stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Al comma 2 è stabilito che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

L'art. 11, comma 2 del Codice stabilisce che nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 dello stesso articolo e all'Allegato I.01.

L'art. 44, comma 1 del Codice stabilisce che negli appalti integrati di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

#### *1.3.2. Le prestazioni o le lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario*

L'art. 119 del Codice non pone alcun limite percentuale di importo al subappalto, consentendo anche il cosiddetto il subappalto a cascata, però il comma 2 di tale articolo stabilisce che previa adeguata motivazione *nella decisione di contrarre*, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti *“indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto”*, ivi comprese quelle di cui all'art. 104, comma 11 dello stesso Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Il citato comma 11 stabilisce che nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità

tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Tale disposizione innovativa trova applicazione anche al caso delle opere cosiddette superspecialistiche: le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.

### *1.3.3. Le prestazioni o le lavorazioni oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata)*

Una novità del subappalto è quella prevista all'art. 119, comma 17 del Codice secondo cui *“le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”*.

Il penultimo periodo del citato comma 17 stabilisce che si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'ultimo periodo del comma 17, aggiunto dal decreto correttivo D.Lgs. n. 209/2024, stabilisce che nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

Il legislatore nel nuovo comma 17 tende a soddisfare le prescrizioni delle direttive UE in ordine al divieto di limitazioni al ricorso al cosiddetto subappalto di subappalto fissate in maniera astratta, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione del carattere essenziale degli incarichi. Le limitazioni devono, pur nel rispetto necessario dei principi di trasparenza e di tutela del mercato del lavoro, essere dunque specifiche e motivate. Ha ritenuto di non fare rinvio alla norma generale in materia di subappalto, di cui al comma 2 dello stesso art. 119, ma di prevedere uno specifico comma – appunto il comma 17 – sia per l'esigenza di rispondere puntualmente alla procedura di infrazione in corso, sia per rendere più chiara la necessità di un'apposita previsione nei documenti di gara che, nel prevedere il subappalto, si occupi anche del subappalto da parte del subappaltatore.

### *1.3.4. Gli impegni dell'operatore economico*

L'art. 102 del Codice stabilisce che nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa

- anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per i fini di cui sopra l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 (offerte anormalmente basse), solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

#### 1.3.4.1. *L'indicazione dei costi della manodopera*

La sentenza del TAR Veneto Venezia, sez. I, 9 settembre 2025, n. 1536 ha stabilito che l'operatore economico concorrente non deve dichiarare, in sede di gara, i costi della manodopera del subappaltatore in quanto in realtà acquista dal subappaltatore un servizio di cui si limita a sostenere il costo – paga cioè un prezzo che non corrisponde ad una retribuzione – sicché le verifiche in ordine al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori addetti a tali prestazioni non possono che essere condotte direttamente a carico dei subappaltatori in sede di autorizzazione.

Il profilo del costo della manodopera è stato oggetto di uno specifico approfondimento nell'ambito del procedimento di valutazione dell'anomalia in particolare con la nota della stazione appaltante del 22 novembre 2024 e con i giustificativi dell'impresa C. del 25 novembre 2024.

L'impresa C. infatti, dopo avere indicato in sede di offerta lo stesso costo della manodopera contenuto nella *lex specialis* (euro 811.509,25), in sede di giustificazioni ha precisato che *“i costi della mano d'opera previsti in fase di gara non sono stati assoggettati a ribasso come indicato nel disciplinare di gara. In questa fase tale elemento però risulta fondamentale in quanto idoneo a dimostrare che il ribasso offerto dall'impresa C. è stato individuato sulla componente dei materiali o sul fornitore che andrà a realizzare l'opera per conto dell'impresa C. in qualità di subappaltatore”*.

In definitiva, l'aggiudicataria si è impegnata ad applicare anche per le prestazioni oggetto di subappalto un costo della manodopera pari a quello previsto dalla legge di gara, il quale è stato ritenuto in linea con le tabelle ministeriali e aggiornate al 2023.

Alla luce di una interpretazione complessiva delle giustificazioni dell'impresa C. risulta quindi che l'affermazione, secondo cui il ribasso *“è stato individuato sulla componente dei materiali o sul fornitore che andrà a realizzare l'opera per conto dell'impresa C. in qualità di subappaltatore”*, deve essere intesa nel senso che il ribasso è stato calcolato tenendo conto dei preventivi dei subappaltatori i quali comunque garantiranno un costo della manodopera corrispondente a quello previsto dalla stazione appaltante.

D'altra parte, in base all'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale” e “L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”*.

Inoltre in base al comma 7 del medesimo art. 119, l'affidatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi nazionale e territoriale a parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Nelle giustificazioni presentate dalla controinteressata non vi erano quindi evidenti contraddit-

torietà e comunque il profilo del costo della manodopera è stato oggetto di uno specifico approfondimento da parte della stazione appaltante, con la richiesta di chiarimenti.

È infondata la censura con cui parte ricorrente sostiene che l'impresa C. avrebbe dovuto essere esclusa perché non avrebbe dichiarato i costi della manodopera dei subappaltatori.

Nella recente sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2025, n. 5580, con cui è stata riformata la sentenza TAR n. 1559/2024, richiamata dalla ricorrente, il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che “i costi di manodopera da indicare in appalto sono i costi propri dell'appaltatore (secondo l'art. 95 comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera”) e, per quanto concerne il subappalto, lo svolgimento di una verifica di coerenza sulla manodopera può avere ad oggetto la manodopera del subappaltatore, ma tale costo non va indicato tra i costi di manodopera dell'appaltatore, e detta verifica viene svolta in sede di autorizzazione (così da evitare di rendere l'appalto una prognosi su costi sostenuti da altro soggetto, il subappaltatore, che potrà anche essere diverso e con diversi CCNL in corso di esecuzione, essendo venuto meno l'obbligo di indicazione nominativa in gara (art. 106, commi 7 e 9: “L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni... L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.”). Una verifica puntuale sui costi del sub-appaltatore, addirittura all'interno dei costi di manodopera propri dell'appaltatore, non è prevista dalla legge e rischia di irrigidire inutilmente il procedimento”.

Del resto per quanto concerne i costi della manodopera del subappaltatore, l'obbligo della loro separata indicazione nell'offerta economica non è previsto in modo espresso a livello normativo dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 né il bando di gara presentava indicazioni cogenti in questo senso" (Consiglio di Stato, n. 5580/2025).

In sintesi l'operatore economico concorrente non deve dichiarare i costi della manodopera del subappaltatore in quanto in realtà “acquista dal subappaltatore un servizio di cui si limita a sostenere il costo – paga cioè un prezzo, non corrisponde una retribuzione – sicché addetti a tali prestazioni non può che essere condotta direttamente a carico dei subappaltatori in sede di autorizzazione” (Consiglio di Stato, n. 5580/2025, cit.).

### 1.3.5. Giurisprudenza

#### **T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 9 settembre 2025, n. 1536**

L'operatore economico concorrente non deve dichiarare, in sede di gara, i costi della manodopera del subappaltatore in quanto in realtà acquista dal subappaltatore un servizio di cui si limita a sostenere il costo – paga cioè un prezzo che non corrisponde ad una retribuzione – sicché le verifiche in ordine al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori addetti a tali prestazioni non possono che essere condotte direttamente a carico dei subappaltatori in sede di autorizzazione.

#### **Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2025, n. 5580**

L'operatore economico concorrente non deve dichiarare i costi della manodopera del subappaltatore in quanto in realtà “acquista dal subappaltatore un servizio di cui si limita a sostenere il costo – paga cioè un prezzo, non corrisponde una retribuzione – sicché le verifiche in ordine al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori addetti a tali prestazioni non può che essere condotta direttamente a carico dei subappaltatori in sede di autorizzazione”.

#### **TAR Veneto Venezia, sez. I, 21 giugno 2024, n. 1559 <sup>(1)</sup>**

1. - In materia di procedure di gare d'appalto, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023 deve ritenersi che il concorrente debba in ogni caso indicare in sede di offerta i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali anche se oggetto di subappalto a terzi. Sia che si ritenga l'intermediario esecutore

## SUBAPPALTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

diretto della prestazione per il tramite delle imprese terze dallo stesso individuate, sia che il rapporto tra intermediario e impresa esecutrice venga configurato come subappalto il concorrente è in ogni caso tenuto a indicare in sede di offerta i costi della manodopera necessaria a eseguire le prestazioni oggetto del contratto.

2. - In tema di indicazioni del costo della manodopera: – la mancata separata indicazione dei costi della manodopera (dunque anche della sicurezza) comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara; – tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio (dunque neppure mediante giustificativi presentati in sede di verifica di congruità dell'offerta); – l'esclusione dalla gara va spiccata anche in assenza di specificazione ossia di espressa comminatoria, in tal senso, ad opera della legge di gara. Ciò dal momento che la normativa italiana è sufficientemente chiara in ordine a tale formale obbligo; – i suddetti costi della sicurezza e della manodopera non possono essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso la eventuale dimostrazione che un tale dato era comunque compreso nell'offerta economica anche se non espressamente indicato. Tali costi debbono in altre parole essere espressamente “indicati” e giammai soltanto “considerati” o comunque contemplati. (Respinge il ricorso).

3. In tema di costo della manodopera delle prestazioni oggetto di subappalto, si evidenzia che il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l'onere di rendere puntualmente edotta l'amministrazione dell'effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell'offerta. Infatti, la previsione (art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016) non può che essere estesa a tutti i costi che l'offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte. La norma di riferimento, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori.

4. I costi della sicurezza e della manodopera non possono essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso la eventuale dimostrazione che un tale dato era comunque compreso nell'offerta economica anche se non espressamente indicato. Tali costi debbono in altre parole essere espressamente “indicati” e giammai soltanto “considerati” o comunque contemplati.

(1) *Sentenza riformata da Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2025, n. 5580.*

**Consiglio di Stato, sez. III, 3 gennaio 2024, n. 132**

In tema di interdittive “a cascata”, l'instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un'impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l'adozione di una informativa sempre che possa presumersi il contagio alla seconda impresa della “mafiosità” della prima. Per desumere plausibili conseguenze circa la condizione di partecipazione o quantomeno di soggezione dell'impresa che sia entrata in contatto con quella controindicata all'influenza della criminalità organizzata, e quindi al fine di attribuire al rapporto contrattuale tra le stesse intercorso una valenza travalicante il piano della mera e sporadica collaborazione imprenditoriale, occorre, tuttavia, che i legami tra le stesse assumano una veste di stabilità, pregnanza e consistenza, tale che anche l'impresa formalmente “estranea” ai circuiti criminali possa ritenersi esposta al pericolo di condizionamento da parte degli stessi.

**TAR Friuli-V. Giulia Trieste, sez. I, 27 maggio 2023, n. 187**

La C.G.U.E., con la sentenza sez. V, 26 settembre 2019, C-63/18, Vitali s.p.a. ha inteso preservare, anche in materia di subappalto, la discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici, consentendo loro di valutare, con la necessaria elasticità, le caratteristiche della situazione concreta. Considerata la ratio della pronuncia, non è possibile ricavarne un divieto assoluto all'apposizione di limiti quantitativi al subappalto, che porterebbe ugualmente a vincolare – pur se in senso opposto rispetto al censurato art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016 – l'azione degli Enti aggiudicatori. Anche il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36 del 2023), pur non prevedendo limiti generali al subappalto, lascia le stazioni appaltanti libere di disciplinarne il ricorso in senso restrittivo, attraverso l'indicazione nei documenti di gara delle prestazioni “da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto” (art. 119, comma 2) (Respinge il ricorso).

*Pagine omesse dall'anteprima del volume*

# Elenco modulistica da scaricare

<i>Modello 1.1. Comunicazione di subaffidamento, ai sensi dell'art. 119, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ..</i>	44
<i>Modello 1.2. Comunicazione di subaffidamento, ai sensi dell'art. 119, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ..</i>	46
<i>Modello 1.3. Comunicazione di subaffidamento, ai sensi dell'art. 119, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ..</i>	47
<i>Modello 3.1. Richiesta di autorizzazione al subappalto (art. 119, comma 2, Codice) [in bollo] ..</i>	118
<i>Modello 3.2. Schema di delibera di autorizzazione al subappalto .....</i>	131
<i>Modello 3.3. Schema di determinazione di autorizzazione al subappalto .....</i>	132
<i>Modello 3.4. Comunicazione del rilascio dell'autorizzazione al subappalto con adempimenti successivi .....</i>	134
<i>Modello 3.5. Comunicazione al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell'autorizzazione al subappalto .....</i>	136
<i>Modello 4.1. Contratto di subappalto .....</i>	149
<i>Modello 6.1. Schema di tabella di cantiere .....</i>	186
<i>Modello 6.2. Trasmissione da parte dell'impresa affidataria di copia proprio POS prima dell'inizio dei lavori al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008) .....</i>	190
<i>Modello 6.3. Verbale di misurazione dei lavori eseguiti in subappalto (art. 12, comma 11, Allegato II.14) .....</i>	199
<i>Modello 6.4. Richiesta di pagamento diretto al subappaltatore .....</i>	203
<i>Modello 7.1. Proposta per la risoluzione del contratto per intervenuto un provvedimento definitivo di misure di prevenzione (art. 122, c. 2, lett. b), Codice) .....</i>	236
<i>Modello 7.2. Proposta di risoluzione per la decadenza dell'attestazione di qualificazione (art. 122, c. 2, lett. a), Codice) .....</i>	236
<i>Modello 7.3. Proposta della risoluzione del contratto per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (art. 122, c. 3, Codice) .....</i>	238
<i>Modello 7.4. Relazione particolareggiata sui gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (art. 10, c. 1, Codice, Allegato II.14) .....</i>	239
<i>Modello 7.5. Istruzione che invita il direttore dei lavori a formulare le contestazioni all'appaltatore (art. 10, c. 2, Codice, Allegato II.14) .....</i>	240
<i>Modello 7.6. Verbale di contestazione degli addebiti (art. 10, c. 3, Codice, Allegato II.14) .....</i>	241

Finito di stampare  
nel mese di febbraio 2026  
presso la Tipolitografia Petruzzi S.r.l. - Città di Castello (PG)  
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico - Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma (RM)